

Savigliano, 26/03/2025

Prot. n. 10/2025

## COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Il D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto la possibilità di beneficiare di un **accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori usuranti**.

### CHI SONO GLI ADDETTI A “LAVORI USURANTI”?

I lavoratori interessati da tale agevolazione pensionistica sono:

- i lavoratori impegnati in **mansioni particolarmente usuranti** ex art. 2, DM 19/05/1999, ovvero:
  - lavori in galleria, cava o miniera;
  - lavori in cassoni ad aria compressa;
  - lavori svolti dai palombari;
  - lavori ad alte temperature;
  - lavorazione del vetro cavo;
  - lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti;
  - lavori di asportazione dell'amianto;
- i **lavoratori dipendenti notturni**, suddivisi in:
  - **lavoratori a turni** che prestano la loro attività per almeno 6 ore nel periodo notturno (almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino), **per un minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64**;
  - **lavoratori non a turni** che prestano ordinariamente la loro attività **per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro che nell'anno 2024 abbiano impiegato i dipendenti in lavorazioni usuranti, sono tenuti ad **inviare**, esclusivamente per via telematica tramite il sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), **il modello LAV-US**, comunicando il periodo o i periodi nei quali ogni lavoratore ha svolto le attività usuranti, **entro il 31 marzo 2025**.

Una sanzione è applicabile esclusivamente **qualora la comunicazione sia riferita alla categoria di lavoratori notturni**, oppure si riferisca all'avvio di attività “in linea catena”. In particolare, in tal caso, qualora il datore di lavoro ometta di effettuare la comunicazione, ovvero comunichi dati errati o non corrispondenti al vero, è punito con la **sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro**.